

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

DIREZIONE	DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZI TECNICI - SERVIZI AMBIENTALI		
SERVIZIO/UFFICIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		
DETERMINAZIONE N°	134	Data numerazione	13/02/2025
Oggetto:	Accordo Quadro biennale, con un unico operatore economico, ex art. 59, co. 3 del D. Lgs 36/2023, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, piccole opere edili e serramenti degli stabili comunali tra cui scuole, centri civici, centri sportivi e alloggi. Approvazione documenti di gara - Decisione a contrattare e indizione procedura di gara aperta – CUI S83503670156202500008		

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il servizio di manutenzione degli immobili e, più in generale, del patrimonio edilizio di proprietà comunale è di fondamentale importanza ai fini della sicurezza e adeguamento funzionale dello stesso e deve essere assicurato in maniera continuativa in considerazione anche delle condizioni di criticità in cui versano alcuni edifici;
- nella logica di un'adeguata programmazione di cura del patrimonio, la scrivente Direzione Tecnica ha intenzione di predisporre un Accordo Quadro biennale per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, non programmabile, degli edifici di proprietà e/o nella disponibilità dell'Ente, con l'esecuzione di interventi prevalentemente di natura edilizia ma non solo, anche di piccola entità, urgenti e non urgenti;
- l'attuazione dell'A.Q. è demandata, pertanto, a singoli Contratti Applicativi da stipulare con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dello stesso per importi pari alle somme che, di volta in volta, potranno essere disponibili sui relativi Centri di Responsabilità municipali;

VISTI i documenti programmatori dell'Ente nonché l'aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti beni e servizi 2025/2027, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 16/12/2024;

DATO ATTO, dunque, che si rende necessario procedere all'affidamento dell' "Accordo quadro biennale con un unico operatore economico, ex art. 59, co. 3 del D. Lgs n. 36/2023, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali", al quale è stato attribuito il seguente CUI S835036701562025000081;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale con la quale si è costituito il gruppo di lavoro, determinando gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs n. 36/23, nella misura pari ad € 16.876,67;



VISTO l'art. 59 D.Lgs. 36/2023, il quale prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di concludere accordi quadro e, in particolare, il comma 3 del citato articolo, il quale dispone che "quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario";

RICHIAMATI:

- l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "incentivi alle funzioni tecniche";
- la Delibera G.C. n. 30 del 26/03/2024 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023" e che gli importi da riconoscere ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e del regolamento comunale verranno determinati con separato atto;
- l'art. 17 comma 2 del citato Regolamento, il quale dispone che "in caso di accordo quadro la liquidazione degli incentivi avverrà in base ai singoli contratti attuativi di volta in volta stipulati";

DATO ATTO che il Comune di Segrate è in possesso di qualificazione di terzo livello (SF1) per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO, altresì, che l'importo complessivo posto a base di gara - per 24 mesi - è pari ad € 891.151,93 (ottocentonovantunomilacentocinquantuno/93), iva esclusa e comprende sia la manutenzione ordinaria che la manutenzione straordinaria, non programmabile;

DATO ATTO che l'importo dei lavori è determinato a corpo per la manutenzione ordinaria, a canone, applicando lo sconto offerto in sede di gara al corrispettivo previsto nel contratto attuativo e ad opera compiuta per la manutenzione straordinaria, extra canone, applicando il medesimo ribasso percentuale ai prezzi di cui al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche riferito all'anno contrattualizzato;

RILEVATO che la ratio dell'accordo quadro risponde all'esigenza, per le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'iter di affidamento del singolo appalto per prestazioni molteplici, nel caso in cui non siano note previamente le reali necessità. Infatti, si tratta di uno strumento negoziale, con cui la stazione appaltante ed un fornitore (nella fattispecie prevista dal comma 3) si accordano al fine di stabilire quanto necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti applicativi. Dunque, mediante il ricorso all'accordo quadro è possibile definire le prestazioni che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo legato al raggiungimento dell'importo del citato accordo, complessivamente stimato. Al riguardo, l'ANAC ha avuto modo di precisare che "con l'accordo quadro si fissano le caratteristiche vincolanti dell'oggetto dei successivi contratti applicativi; in particolare devono essere definiti negli atti di gara le specifiche tecniche, i tempi di consegna minimi, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, i prezzi e quant'altro necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti applicativi";

RITENUTO che la disciplina sopra citata sia confacente alle esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa nella gestione dell'appalto in oggetto, rimandando ai successivi contratti applicativi la definizione degli interventi;

RITENUTO di fissare la durata massima dell'accordo quadro in 24 mesi, rinnovabili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro oppure, in caso d'urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto applicativo, oppure la minor durata determinata dall'anticipato esaurimento dell'importo massimo stabilito pari ad € 2.450.667,81 (duemilioniquattrocentosessantasette/81) (oltre iva al 22% e salvo imprevisti nei limiti delle risorse stanziare) come da quadro economico di seguito rappresentato:



QUADRO ECONOMICO	
A) Prestazioni oggetto dell'Appalto	Importi per il biennio (iva esclusa)
a.1) Prestazione principale: <u>manutenzione ordinaria a canone</u> di cui € 355.561,46 per costo della manodopera ed € 11.935,44 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 559.354,54
a.2) Prestazione secondaria: <u>manutenzione straordinaria, non programmabile, extra canone</u> , di cui € 240.000,00 per costo della manodopera ed € 7.639,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 331.797,39
b. Importo a base d'asta per il biennio	€ 891.151,93
c. di cui costo della manodopera a canone ed extra canone	€ 427.561,46
d. Importo dell'eventuale periodo di <u>rinnovo</u> (pari a 24 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 891.151,93
e. Importo dell'eventuale <u>proroga tecnica</u> (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 222.787,98
g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto	€ 178.230,39
h. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto	€ 178.230,39
i. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica	€ 89.115,19
l. Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali rinnovo, proroga tecnica, quinto d'obbligo (iva esclusa)	€ 2.450.667,81
m. Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 16.876,67
n. Contributo Anac	€ 660,00
o. Iva 22%	€ 539.146,92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.007.351,40

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all'adozione di preventiva Decisione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs n. 36/2023, indicante il fine che si intende perseguire con il contratto di affidamento, l'oggetto del contratto stesso, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta dell'affidatario ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO, dunque, che:

- 1) costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria, a canone e straordinaria, extra canone, degli edifici di proprietà comunale;
- 2) il fine che si intende perseguire è quello di garantire la cura del patrimonio edilizio di proprietà comunale, attraverso interventi continuativi, nel rispetto degli obiettivi di programma;
- 3) l'importo complessivo posto a base di gara, per il biennio (24 mesi), è pari ad € 891.151,93 (ottocentonovantunomilacentocinquantuno/93) di cui € 427.561,46 per costi della manodopera ed € 19.574,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa;
- 4) il contratto sarà costituito da atto nella forma pubblica amministrativa;

DATO ATTO che l'appalto non si ritiene frazionabile in lotti in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la



suddivisione in lotti distinti; l'unicità del lotto consente infatti una maggiore omogeneità e uniformità dei lavori, con un potenziale incremento della qualità dello stesso e un'economia di scala in grado di contenere i costi complessivi senza pregiudicare gli standard ottimali;

DATO ATTO che occorre individuare un operatore economico al quale affidare l'esecuzione degli interventi nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi;

DATO ATTO che il personale tecnico e amministrativo della Direzione Sviluppo del Territorio – Servizi Tecnici – Servizi Ambientali ha predisposto i seguenti documenti:

- capitolato speciale di appalto (con allegato Elenco Edifici, quadro economico e capitolato prestazionale);
 - schema di contratto accordo quadro;
 - schema di contratto attuativo,
- conservati tutti agli atti dell'ufficio e che si ritiene di approvare;

DATO ATTO che al personale dipendente impiegato nell'appalto è applicabile il seguente contratto collettivo nazionale è Industria- Metalmeccanici;

RITENUTO, pertanto:

- di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'aggiudicazione di detto appalto, da stipulare mediante accordo quadro con un solo operatore, avente durata indicativa di 24 mesi, rinnovabili;

- di indicare l'importo a base d'asta, per il biennio, in € 891.151,93 (ottocentonovantunomilacentocinquantuno/93) di cui € 427.561,46 per costi della manodopera ed € 19.574,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa;

- di individuare la migliore offerta utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica, per valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta;

- di considerare anormalmente basse le offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a tre;

- di fissare in trenta giorni il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

- di disporre l'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per ragioni di celerità e speditezza della procedura di gara;

DATO ATTO che le Amministrazioni che bandiscono le gare e gli operatori economici che vi partecipano sono tenuti a versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione un contributo che, in funzione dell'importo a base d'asta, è fissato dalla stessa Autorità in € 660,00 per la stazione appaltante;

CONSIDERATO che la dottrina ha ricondotto l'accordo quadro al pactum de modo contrahendo, ovvero al contratto normativo, con il quale la stazione appaltante non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti, in base alla disponibilità finanziarie e alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'accordo quadro con l'operatore economico;



RITENUTO che l'affidamento per la manutenzione ordinaria, a canon decorrerà a far data dal mese di aprile dell'anno 2025 e, pertanto, di:

- prenotare impegni per le seguenti somme, così ripartite:

- per l'anno 2025, l'importo di € 255.904,70, per canone di n. 9 mesi a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2025, di cui € 46.146,75 per IVA 22%, oltre € 51.180,94 quale quinto d'obbligo, di cui € 9.229,35 per IVA 22%, per un totale complessivo pari ad **€ 307.085,64**;

- per l'anno 2026, l'importo complessivo di € 341.206,27 per canone annuale (12 mesi), di cui € 61.529,00 per IVA 22%, oltre € 68.241,25 per quinto d'obbligo sulla seconda annualità, di cui € 12.305,80 per IVA 22%, per un totale complessivo pari ad **€ 409.447,52** ;

- per l'anno 2025, € 16.876,67 per incentivi funzioni tecniche;

- nonchè di impegnare la somma pari ad € 660,00 per contributo Anac;

PRECISATO che, con l'aggiudicazione dell'accordo quadro, il soggetto aggiudicatario si impegna a stipulare i contratti attuativi che ne potranno discendere e a darne esecuzione. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo il Comune a concludere i contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro e l'appaltatore non potrà pretendere alcunché fintanto che il Comune non attiverà i contratti applicativi. I contratti applicativi potranno essere di qualsiasi importo, senza che ciò sia motivo per la richiesta di diversi/ o maggiori compensi;

VISTO l'art. 8, comma 4, dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";

RITENUTO di assegnare a sé Ing. Annapaola De Lotto la responsabilità del progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento nonché sottoscrittore del presente atto ha accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

VISTI:

- Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione di G. C. n. 104 del 28/07/2022 e la Nota di aggiornamento con deliberazione C.C. n.4 del 30/01/2023 – esecutiva;
- Deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 30/01/2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 02/02/2023;

DATO ATTO del "Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026" ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;



- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

con riferimento al programmato intervento di "Accordo Quadro biennale, con un unico operatore economico, ex art. 59, co. 3 del D. Lgs 36/2023, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, piccole opere edili e serramenti degli stabili comunali tra cui scuole, centri civici, centri sportivi e alloggi":

1. ai sensi dell'art. 59, comma 3, D.Lgs. 36/2023, di ricorrere all'affidamento degli interventi in oggetto mediante la stipulazione di un accordo quadro con un solo operatore;
2. di approvare il capitolato speciale d'appalto, con contestuale approvazione del quadro economico rappresentato in premessa, lo schema di contratto accordo quadro e schema di contratto accordo attuativo, nonché lo schema bando e lo schema disciplinare di gara e relativi allegati, agli atti dell'ufficio;
3. di adottare, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. e dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023, la decisione di contrarre ai fini dell'affidamento dell' "Accordo Quadro biennale, con un unico operatore economico, ex art. 59, co. 3 del D. Lgs 36/2023, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, piccole opere edili e serramenti degli stabili comunali tra cui scuole, centri civici, centri sportivi e alloggi";
4. di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro con un solo operatore, avente durata indicativa di 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro oppure, in caso d'urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto applicativo, oppure la minor durata determinata dall'esaurimento anticipato dell'importo massimo stabilito nel quadro economico pari ad € 2.450.667,81 (duemilioniquattrocentosessantasette/81), oltre iva al 22% e salvo imprevisti nei limiti delle risorse stanziare;
5. di indicare l'importo a base d'asta, per il periodo di 24 mesi, in € 891.151,93 (ottocentonovantunomilacentocinquantuno/93) di cui € 427.561,46 per costi della manodopera ed € 19.574,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (dando atto che è stato previsto il quinto d'obbligo di € 178.230,39 sul primo contratto attuativo);
6. di individuare la migliore offerta utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
7. di disporre che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente (cfr art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023);



8. l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte avverrà con il metodo dell'inversione procedimentale;

9. di considerare anormalmente basse le offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a tre;

10. di dare atto che ogni adempimento connesso e conseguente alla redazione degli atti di gara, pubblicazione e pubblicità della procedura di gara, sarà espletato dal servizio Gare del Comune di Segrate;

13. di riconoscere, a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs n. 36/2024, le seguenti somme riportate nel quadro economico di cui alla superiore lett. m):

Beneficiari	Importo
dipendenti comunali	€ 13.501,34
fondo innovazione	€ 3.375,33

11. di PRENOTARE impegni di spesa per le seguenti somme, così ripartite:

- per l'anno **2025**, l'importo di € 255.904,70, per canone di n. 9 mesi a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2025, di cui € 46.146,75 per IVA 22%, oltre € 51.180,94 quale quinto d'obbligo, di cui € 9.229,35 per IVA 22%, per un totale complessivo pari ad **€ 307.085,64**;

- per l'anno **2026**, l'importo complessivo di € 341.206,27 per canone annuale (12 mesi), di cui € 61.529,00 per IVA 22%, oltre € 68.241,25 per quinto d'obbligo sulla seconda annualità, di cui € 12.305,80 per IVA 22%, per un totale complessivo pari ad **€ 409.447,52**

- per l'anno **2025**, € 16.876,67 per incentivi funzioni tecniche;

• nonchè di IMPEGNARE la somma pari ad € 660,00 per contributo Anac e di e di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue:

Missione	Programma	Piano Fin. V Livello	Capitoli	Importi	Esigibilità
06	01	U.1.03.02.09.008	24103110	13.226,76	2025
01	05	U.1.03.02.09.008	5103130	28.277,23	2025
01	06	U.1.03.02.09.008	6103190	70.067,93	2025
04	02	U.1.03.02.09.008	17103110	57.481,70	2025
04	02	U.1.03.02.09.008	17103150	53.467,36	2025
05	02	U.1.03.02.09.008	23103140	28.277,23	2025
04	01	U.1.03.02.09.008	16103100	41.879,13	2025
04	01	U.1.03.02.09.008	16103100	16.876,67	2025
12	01	U.1.03.02.09.008	42103100	7.297,98	2025
12	02	U.1.03.02.09.008	43103120	4.023,21	2025
12	09	U.1.03.02.09.008	50103120	3.087,11	2025
01	06	U.1.03.02.09.008	6103100	660,00	2025



Missione	Programma	Piano Fin. V Livello	Capitoli	Importi	Esigibilità
06	01	U.1.03.02.09.008	24103110	36.079,61	2026
01	05	U.1.03.02.09.008	5103130	40.945,52	2026
01	06	U.1.03.02.09.008	6103190	73.456,17	2026
04	02	U.1.03.02.09.008	17103110	40.945,52	2026
04	02	U.1.03.02.09.008	17103150	55.235,01	2026
05	02	U.1.03.02.09.008	23103140	45.808,37	2026
04	01	U.1.03.02.09.008	16103100	73.025,75	2026
12	01	U.1.03.02.09.008	42103100	26.654,49	2026
12	02	U.1.03.02.09.008	43103120	8.863,75	2026
12	09	U.1.03.02.09.008	50103120	8.433,33	2026

14. di fissare in trenta giorni il termine per la presentazione delle offerte;

15. di stabilire che il perfezionamento del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa;

16. di dare atto che:

- l'Amministrazione, nel periodo di durata dell'accordo, potrà sottoscrivere successivi contratti applicativi a seguito dei quali sarà possibile impegnare la spesa, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato con il presente provvedimento;

- con l'aggiudicazione dell'accordo quadro, il soggetto aggiudicatario si impegna a dare esecuzione agli appalti specifici e contratti esecutivi che saranno affidati, restando inteso che l'aggiudicazione non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del soggetto aggiudicatario, essendo necessario, per l'attivazione del servizio, l'affidamento di appalti specifici e la stipula di contratti esecutivi;

- la liquidazione degli interventi effettuati tramite successivi contratti attuativi verrà disposta dal Dirigente competente, nei limiti dell'impegno di spesa che verrà assunto, sulla scorta di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

17. di dare atto che per l'appalto in oggetto il CUI è il seguente: S83503670156202500008;

18. di assegnare a sé ing. Annapaola De Lotto la responsabilità del progetto;

19. di nominare il Geom. Umberto Riccio, direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto, trasmettendo copia del presente provvedimento al dipendente interessato;

20. ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei pagamenti delle spese disposte con la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione;

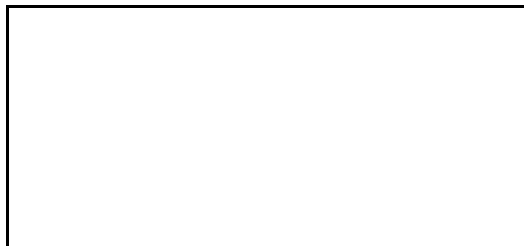
21. ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione;

22. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE



Città di Segrate





DIREZIONE PROGRAMMAZIONE DIGITALIZZAZIONE - POLITICHE SOCIALI
Servizio finanziario - organismi partecipati

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate.

CAPITOLO	PRENOTAZIONE	IMPORTO	ANNO
24103110	32	€ 13.226,76	2025
5103130	33	€ 28.277,23	2025
6103190	34	€ 70.067,93	2025
17103110	35	€ 57.481,70	2025
17103150	36	€ 53.467,36	2025
23103140	37	€ 28.277,23	2025
16103100	38	€ 41.879,13	2025
16103100	39	€ 16.876,67	2025
42103100	40	€ 7.297,98	2025
43103120	41	€ 4.023,21	2025
50103120	42	€ 3.087,11	2025
24103110	25	€ 36.079,61	2026
5103130	26	€ 40.945,52	2026
6103190	27	€ 73.456,17	2026
17103110	28	€ 40.945,52	2026
17103150	29	€ 55.235,01	2026
23103140	30	€ 45.808,37	2026
16103100	31	€ 73.025,75	2026
42103100	32	€ 26.654,49	2026
43103120	33	€ 8.863,75	2026
50103120	34	€ 8.433,33	2026



CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
6103100	1148	€ 660,00	2025

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO

--